

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA E LA FEDERAZIONE

NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA PER LA PROMOZIONE E LA SPERIMENTAZIONE DI AZIONI

INTEGRATE E COORDINATE IN MATERIA DI INCLUSIONE

TRA

L'Università degli Studi di Padova, con sede legale in Via 8 Febbraio 2 - 35122 Padova, C.F.

80006480281, in persona del Rettore pro tempore, Prof. Rosario Rizzuto, che interviene in qualità

di rappresentante legale

E

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II

n. 349, C.F. 01407030582, in persona del Segretario Generale, Raffaele Lorusso, che interviene in

qualità di rappresentante legale

PREMESSO CHE

1. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana:

- difende la libertà di stampa, d'informazione e il diritto di cronaca, nei limiti e nel rispetto

delle norme deontologiche della categoria, garantendo la pluralità degli organi di informazione,

l'accesso alle fonti delle notizie e il diritto del cittadino di manifestare il proprio pensiero e di essere

informato, in applicazione della Carta costituzionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona;

- sostiene, valorizza, difende e aggiorna le funzioni della professione giornalistica, anche per

quanto riguarda i diritti individuali e contribuisce al suo sviluppo nei settori della carta stampata come

in quelli delle trasmissioni radio e televisive e dei nuovi media, allo scopo di dare alle idee e alle notizie

la più ampia circolazione;

- promuove, in collaborazione con tutti gli enti di categoria, le Istituzioni nazionali e locali,

l'associazionismo e le rappresentanze dei cittadini, lo sviluppo e il consolidamento della cultura

dell'informazione, come base di una cittadinanza consapevole e a tutela del diritto dei cittadini a essere correttamente informati;

- promuove, attraverso le sue carte deontologiche e nel rispetto della Carta costituzionale, il rispetto delle minoranze e la tutela della privacy, nonché la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

2. l'Università degli Studi di Padova:

- in base al proprio Statuto, ha tra le sue finalità istituzionali la promozione della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura e a tal fine può promuovere e attivare forme di collaborazione con istituzioni scientifiche e culturali, di natura sia pubblica che privata, anche per mezzo di accordi e convenzioni;

- esercita la sua responsabilità sociale favorendo la partecipazione alle realtà istituzionali, sociali, culturali e imprenditoriali del territorio;

- accanto ai due obiettivi fondamentali della formazione e della ricerca, persegue una terza missione, quale strumento di apertura verso il contesto socio-economico volto a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione, il trasferimento e l'impiego delle conoscenze per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società. In tale prospettiva, ogni Struttura all'interno dell'Ateneo si impegna per comunicare e divulgare la conoscenza attraverso una relazione diretta con la società, il territorio e con tutti i suoi attori;

- ha scelto di agire e incoraggiare lo sviluppo di contesti inclusivi e sostenibili, valorizzando l'eterogeneità e i punti di forza di ogni persona, tramite investimenti nella ricerca, nella formazione, nella terza missione, mettendo a disposizione risorse e supporti diversificati, così che sia possibile promuovere vite e futuri di qualità per tutti e tutte;

3. le Parti hanno interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, rinviando la specifica delle singole attività con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici ad apposite convenzioni attuative;

4. gli obiettivi e le finalità della Federazione Nazionale della Stampa risultano convergenti con quelli dell'Università e sono rispettosi dei principi fondamentali dell'Ateneo che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, con l'assoluto divieto per coloro che lavorano al suo interno di operare in conflitto di interessi con l'Ateneo stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, con il quale le Parti intendono avviare un rapporto collaborativo volto a delineare e co-costruire traiettorie formative e di approfondimento, finalizzate alla crescita ed all'arricchimento professionale – in un'ottica inclusiva e sostenibile – della categoria giornalistica.

Articolo 2 – Attività

1. Le Parti intendono avviare una sinergia tra le medesime da attuare nei seguenti ambiti di comune interesse:

- promozione e sperimentazione di azioni integrate e coordinate in materia di inclusione;
- collaborazione per la realizzazione di azioni formative (alta formazione) al fine di favorire 'dedinazioni' incentrate sull'inclusione delle azioni professionali dei giornalisti;

- collaborazione per la realizzazione di 'ricerche-azione' finalizzate a dare voce ai giornalisti e alle giornaliste, a far emergere visioni del futuro, aspirazioni da considerare come la propensione a trovare un senso professionale nelle sfide globali, sia per favorire 'pubbliche riflessioni' sia per considerare barriere percepite e supporti considerati necessari nelle attività formative;
- collaborazione per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e advocacy;
- progettare e sperimentare ulteriori percorsi di formazione post lauream, come corsi di perfezionamento, master di II livello.

Articolo 3 – Impegni dell'Università

L'Università si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, la propria esperienza in tema di inclusione e sostenibilità, fornire l'apporto scientifico, predisporre materiali, per la definizione di linee d'azione congiunte con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che consentano la più proficua ed efficace realizzazione delle attività descritte all'articolo 2.

Articolo 4 – Impegni della Federazione Nazionale della Stampa Italiana

La Federazione Nazionale della Stampa Italiana si impegna a mettere a disposizione il proprio patrimonio di competenze acquisite, di relazioni associative e scientifiche, per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo del presente Protocollo d'intesa, e per la realizzazione, in collaborazione con l'Università di Padova, di progetti formativi.

Articolo 5 – Referenti

Vengono individuati come referenti per la realizzazione del presente protocollo e il monitoraggio delle singole iniziative che verranno intraprese, nonché per l'organizzazione e gestione delle azioni generali oggetto del presente accordo:

- per l'Università degli Studi di Padova, la prof.ssa Laura Nota;
- per la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, la giornalista Monica Andolfatto.

Articolo 6 – Accordi attuativi

1. Le modalità attuative delle singole iniziative di collaborazione potranno essere definite, qualora necessario, in appositi accordi attuativi previa approvazione degli organi di volta in volta competenti e nel rispetto della normativa vigente presso i due enti.

2. Gli accordi di cui al precedente comma dovranno in ogni caso contenere nelle premesse espresso richiamo al presente Protocollo ed essere stipulate entro la scadenza del Protocollo stesso.

Si intendono valide le convenzioni attuative, stipulate nel periodo di durata del Protocollo, nel caso in cui tali convenzioni abbiano una scadenza successiva a quella dell'accordo medesimo.

3. Nelle convenzioni saranno disciplinati, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nel presente Protocollo, gli impegni specifici di ciascuna parte, i termini, i contenuti e gli obiettivi scientifici delle attività, le modalità di realizzazione, l'individuazione delle risorse e dei mezzi strumentali necessari, la modalità di utilizzo delle conoscenze e dei risultati acquisiti, tutte le norme e le prescrizioni in materia di conflitto di interessi e di codici di comportamento nonché le dovute disposizioni in materia di sicurezza e assicurazione.

Articolo 7 – Oneri a carico delle Parti

1. Il presente Protocollo non ha contenuto patrimoniale e non dovrà comportare alcun onere diretto a carico dell'Università e della Federazione, né alcun flusso finanziario tra le Parti.

2. Università e Federazione si impegnano a sostenere gli oneri gravanti su ciascuna in conseguenza dello svolgimento delle attività di pertinenza, necessarie a dar seguito operativo alle iniziative del presente Protocollo o ai singoli accordi attuativi.

Articolo 8 – Assicurazione e sicurezza

1. Le Parti si impegnano a disciplinare nelle convenzioni attuative la copertura assicurativa di legge del proprio personale che eventualmente frequenti le strutture o i laboratori dell'altra Parte.

2. In particolare ciascuna Parte garantisce:

a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo, presta servizio o è chiamato a frequentare i laboratori o i centri dell'altra Parte;

b) la copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi.

3. Il personale di entrambe le Parti, ivi compresi gli studenti, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9 – Modifiche

1. Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo d'intesa dovrà essere concordata con atto sottoscritto dalle Parti, a pena di nullità.

Articolo 10 – Durata e recesso

1. Il presente accordo ha durata di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un ugual periodo solo previo accordo scritto tra le Parti.

2. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia. Il recesso dovrà far salve le convenzioni attuative eventualmente in corso e dovranno essere portate a compimento le relative attività.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali che si rendesse necessario da parte dei soggetti contraenti per garantire la piena realizzazione degli impegni previsti dal presente Protocollo avverrà nel

perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuno dei due enti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www.fnsi.it/privacy).

4. Il referente privacy per l'Università è la prof.ssa Laura Nota, per la Federazione Nazionale della Stampa è il dott. Tommaso Daquanno, nella sua qualità di DPO.

Articolo 12 – Riservatezza

1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.

2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venire a conoscenza.

Articolo 13 – Norme di comportamento

Le Parti si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ed a osservare tutte le norme e le prescrizioni in materia di conflitto di interessi e di codici di comportamento.

Articolo 14 – Risoluzione delle controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in relazione alla conclusione, interpretazione e attuazione del presente Protocollo.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Articolo 15 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Protocollo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la specifica materia.

2. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Protocollo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità del Protocollo stesso.

Articolo 16 – Sottoscrizione, imposta di bollo e di registro

Ciascuna parte procederà all'assolvimento dell'imposta di bollo sull'originale di propria pertinenza.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 /1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Data

Per l'Università degli Studi di Padova

Per la Federazione Nazionale per la Stampa Italiana

Il Rettore

Il Segretario Generale

Prof. Rosario Rizzuto

Raffaele Lorusso